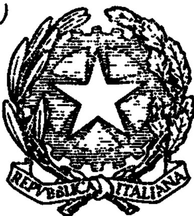
SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 179



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 1991, n. 229.

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, è prorogato fino al 30 giugno 1992.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 94/1988 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari) è il seguente:

«1. È istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2800):

Presentato dal sen. CABRAS ed altri l'8 maggio 1991.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 21 maggio 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 12 giugno 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5748):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 25 giugno 1991, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 23 luglio 1991.

91G0279

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230.

Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonché le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa;

Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto il parere reso in data 18 giugno 1991 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera *a)*, 19, 20, 59, 64, lettera *a)*, 117, lettera *c)* (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) e 122, non si applicano nelle regioni a statuto ordinario agli atti ed ai provvedimenti di competenza di dette regioni.

Art. 3.

1. La tariffa annessa al presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1	15	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:		
		a) fino a 5.000 abitanti	217.000	45.000
		b) da 5.001 a 10.000 abitanti	673.000	135.000
		c) da 10.001 a 15.000 abitanti	1.345.000	270.000
		d) da 15.001 a 40.000 abitanti	2.151.000	431.000
		e) da 40.001 a 100.000 abitanti	3.225.000	647.000
		f) da 100.001 a 200.000 abitanti	4.301.000	862.000
		g) da 200.001 a 500.000 abitanti	6.719.000	1.344.000
		h) superiore a 500.000 abitanti	10.750.000	2.151.000
		(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera n)		
		Nota: la tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.		
		La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell' articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell' articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.		
		La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.		
		Analogamente la tassa annuale è dovuta per l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U.		
		La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U.		
		Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. nè nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza. Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura: - nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti 34.000 - nei comuni con popolazione da da 10.001 a 40.000 abitanti 55.000 - nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 110.000 - nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti 270.000 - nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti 378.000 I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107; nella seguente misura: - nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti 66.000 - nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti 82.000 - nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti 162.000 - nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 324.000 - nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 647.000 Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dalla ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.		
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 192, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f).	1.819.000	

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Nota: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se la acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).		
		Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, citato).		
		Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.		
	24 (11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettere e) ed f)	910.000	
	25 (12)	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854). a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)...	1.819.000	910.000
	25	b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia .... D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera e)	2.242.000	1.211.000
		Nota: Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.		
		E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 13 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).		
		Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:		
		1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt...	270.000	
		2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt......	110.000	

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell' intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.		
		Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.		
		Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonchè gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.		
		Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
5	27	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854): 1) per le case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:		
		- se l'istituto ha non più di 50 posti letto....	1.399.000	700.000
		- se l'istituto ha non più di 100 posti letto...	3.226.000	1.613.000
		- se l'istituto ha più di 100 posti letto	8.063.000	4.032.000
		2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico	270.000	135.000
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).		
		Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.		
		Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti. Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa. Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
6	28	a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche (art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della Legge 1° maggio 1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)	42.000	42.000
		b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della Legge 1° maggio 1941, n. 422).	83.000	83.000
		Nota: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
7	30	Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):		
		1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive		
		a) alberghi con 5 stelle e lusso	1.453.000	1.453.000
		b) alberghi con 4 stelle	807.000	807.000
		c) alberghi con 3 stelle	281.000	281.000
		d) alberghi con 2 stelle	202.000	202.000
		e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	169.000	169.000
		superiore a 100.000 abitanti	112.000	112.000
		superiore a 50.000 abitanti	91.000	91.000
		superiore a 10.000 abitanti	58.000	58.000
		non superiore a 10.000 abitanti	22.000	22.000
		f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	91.000	91.000
		superiore a 100.000 abitanti	68.000	68.000
		superiore a 50.000 abitanti	35.000	35.000
		superiore a 10.000 abitanti	22.000	22.000
		non superiore a 10.000 abitanti	13.000	13.000
		2) Esercizi per la somministrazione di alimenti		
		a) esercizi per la ristorazione di lusso	1.453.000	1.453.000
		b) esercizi per la ristorazione di 1ª categoria	807.000	807.000
		c) esercizi per la ristorazione di 2ª categoria	281.000	281.000
		d) esercizi per la ristorazione di 3ª categoria	202.000	202.000
		e) esercizi per la ristorazione di 4ª categoria nei comuni con popolazione:	–	
		superiore a 500.000 abitanti	169.000	169.000
		superiore a 100.000 abitanti	112.000	112.000
		superiore a 50.000 abitanti	91.000	91.000
		superiore a 10.000 abitanti	58.000	58.000
		non superiore a 10.000 abitanti	22.000	22.000
		3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:		
		superiore a 500.000 abitanti	91.000	91.000
		superiore a 100.000 abitanti	68.000	68.000
		superiore a 50.000 abitanti	35.000	35.000
		superiore a 10.000 abitanti	22.000	22.000
		non superiore a 10.000 abitanti	13.000	13.000
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27.		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Nota: Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217. L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sè stanti. Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9/9/1977), nonché dell'art. 32 del D.M. 375/1988. Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari. Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche. Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale , la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna dellaattività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività. Allorchè le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
8	32	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del regio decreto 9 maggio 1929, N. 994) .... D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a). Nota: Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.	18.000	10.000

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
9	34	Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera e).	324.000	162.000
		Nota: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
10	37 (17)	Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi e condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e art. 1 D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).	1.819.000	
		Nota La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.		
11	37 bis (18)	Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi e per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).	184.000	
12	39 (19)	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127.		
		a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio	1.137.000	
		b) in tutti gli altri casi .... D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l) e art. 75.	154.000	

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
13	41 (20)	Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:		
		a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256).	380.000	
		b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 DEL D.P.R. n. 1256, succitato). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera 1).	191.000	
14	224 (122)	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera i).	47.000	

TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
15	51	Licenza di appostamento fisso di caccia. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968 , art. 16. Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.	108.000	-
16	52	Concessione di costituzione di:		
		1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso	4.650	4.650
		2) centro privato di produzione di selvaggina. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lettera d) e 36. Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.	539.000	539.000

Numero ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17		1) Abilitazione all'esercizio venatorio		
		a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco	73.000	73.000
		b) con fucile a due colpi	102.000	102.000
		c) con fucile a più di due colpi	129.000	129.000
		d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,art. 99	449.000	449.000
		Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa. L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968.		
18	54	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:		
		Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.	61.000	61.000
		Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50.	31.000	31.000
		Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50.	19.000	19.000

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p). Nota: Le licenze di tipo A, B, e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa o sopratassa. Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale di: L. 17.000 per le licenze di tipo A; L. 11.000 per le licenze di tipo B; L. 6.000 per le licenze di tipo C, da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale. Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.	16.500	
19	55	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735). D.P.R. 15 gennaio, 1972, n. 11, art. 1, lettera p). Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.	18.000	18.000
20	174	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, 2° comma, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319).	162.000	82.000

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,art. 100 Nota: Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
21	178	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,art. 1, lettera p)	66.000	

TITOLO III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tassa di rilascio	Tassa annuale
22	89	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:		
		a) alberghi e ostelli per la gioventù	34.000	34.000
		b) campeggi:		
		- con quattro stelle	270.000	270.000
		- con tre stelle	162.000	162.000
		- con due stelle, nei comuni con popolazione:		
		1) superiore a 500.000 abitanti	140.000	140.000
		2) superiore a 100.000 abitanti	99.000	99.000
		3) superiore a 50.000 abitanti	82.000	82.000
		4) superiore a 10.000 abitanti	45.000	45.000
		5) non superiore a 10.000 abitanti	18.000	18.000
		- con una stella, nei comuni con popolazione:		
		1) superiore a 500.000 abitanti	82.000	82.000
		2) superiore a 100.000 abitanti	61.000	61.000
		3) superiore a 50.000 abitanti	34.000	34.000
		4) superiore a 10.000 abitanti	21.000	21.000
		5) non superiore a 10.000 abitanti	12.000	12.000
		c) villaggi turistici:		
		- con quattro stelle	270.000	270.000
		- con tre stelle	162.000	162.000
		- con due stelle, nei comuni con popolazione:		
		1) superiore a 500.000 abitanti	140.000	140.000
		2) superiore a 100.000 abitanti	99.000	99.000
		3) superiore a 50.000 abitanti	82.000	82.000
		4) superiore a 10.000 abitanti	45.000	45.000
		5) non superiore a 10.000 abitanti	18.000	18.000
		d) case per ferie	99.000	99.000
		e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L., 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni	50.000	50.000
		f) autostelli	82.000	82.000
		se funzionanti su autostrade	162.000	162.000
		2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 della Legge 21 marzo 1958, n. 326)	18.000	18.000
		* D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lettera g)		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Nota: Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche o di ristorazione, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali prevista al n. 7, punti 2 e 3, della presente tariffa.		
		Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.		
		La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui di riferisce.		
23	95 (64a)	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:		
		a) fino a 10.000 abitanti	99.000	50.000
		b) da 10.001 a 20.000 abitanti	194.000	99.000
		c) da 20.001 a 50.000 abitanti	389.000	194.000
		d) da 50.001 a 100.000 abitanti	582.000	292.000
		e) da 100.001 a 500.000 abitanti	968.000	485.000
		f) superiore a 500.000 abitanti	1.613.000	807.000
		* D.P.R. 14 gennaio 1972, n.6,art. 1, comma 2, lettera f).		
		* D.P.R. 21 luglio 1977, n. 616,artt. 56 e 58, n. 2		
		* L. 17.5.1983, N. 217, ART. 9		
		Nota: Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.		
		Non hanno bisogno dell' autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.		
		Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all' art. 14 del R.D.L. 23.11.1936, n. 2523, e dell'art. 9 della L. 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.		
		L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione. In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (art. 9, comma 5, L. 217/83). La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria. Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

TITOLO IV

FIERE E MERCATI

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
24	119	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le Leggi 17 maggio 1866, n. 2933, e 19 maggio 1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 11, del T.U. delle Leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche: a) per istituzione di fiere e e mercati b) per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lettera a) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 50 e 51 Nota: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.	 55.000 28.000	

TITOLO V

AGRICOLTURA

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
25	121	Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del D.D.L. 3 luglio 1944, n. 152)		
		- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 art. 1, lettera c) = D.P.R. 616/1977, artt. 66 e segg..	18.000	
		Nota: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria. La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno. La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto della parti di pianta da cui sono portata. Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.		
26	130 (86)	Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della Legge 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 = D.P.R. 15.1.1972, n. 11, art. 1, lettera a) = D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, comma 1.	72.000	
27		Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (L. 16.12.1985, n. 752, art.17)	73.000	73.000

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Nota: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della L. 752/85, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.		

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
28	163 (99/1)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, articoli 1 e 2) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 61 Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.	162.000	
29	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7. 1977, n. 616, art. 61	807.000	
30	167 (103)	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7. 1977, n. 616, art. 61	807.000	
31	168 (104)	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620). D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7. 1977, n. 616, art. 61	82.000	
32	169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7. 1977, n. 616, art. 61 Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia	1.613.000	

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
33	170	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, art. 7) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera e) D.P.R. 24.7. 1977, n. 616, art. 62 Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.	324.000	

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
34	152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)	34.000	
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)		
35	153	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)		
		a) se adibite al trasporto di cose	82.000	42.000
		b) se adibite al trasporto di persone:		
		con cabine di portata fino a 30 persone	324.000	162.000
		con cabine di portata oltre 30 persone	485.000	243.000
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84		
		Nota: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).		
		I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:		
		1) funivie bifuni (fino a m.750): a) per la costruzione 1.694.000 b) per l'esercizio 845.000 2) funivie bifuni (oltre m.750): a) per la costruzione 2.257.000/Km b) per l'esercizio 1.129.000/Km 3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750): a) per la costruzione 1.694.000 b) per l'esercizio 845.000 4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750): a) per la costruzione 2.257.000/Km b) per l'esercizio 1.129.000/Km		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		La tassa annuale e il contributo di sorveglianza debbono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.		
36	154	Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, 1° comma, del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)		
		a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale	99.000	
		b) se rilasciata dal sindaco	50.000	
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5,art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84		
37	155	Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:		
		a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale	99.000	99.000
		b) se rilasciata dal sindaco	66.000	66.000
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5,art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84		
		Nota: La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o della funicolare aerea. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
38	156	Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:		
		1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti	404.000	202.000
		2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o ufficio distaccato della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.	243.000	122.000
		b) se emessa dal sindaco	162.000	82.000
		D.P.R 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		Nota: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: a) per la costruzione L. 56.000 per km b) per l'esercizio L. 28.000 per km La tassa annaule ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
39	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale - (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):		
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale	162.000	82.000
		b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale	99.000	50.000
		c)se emessa dal sindaco	50.000	26.000
		D.P.R 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84 Nota: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione. I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili 1) per la costruzione, per ciascun impianto 566.000 2) per l'esercizio, per ciascun impianto 283.000 b) ascensori in servizio pubblico: 1) per la costruzione, per ciascun impianto 453.000 2) per l'esercizio, per ciascun impianto 228.000 La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
40	184 (110)	Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisca la concessione:		
		a) portata sino a 35 ql	50.000	50.000
		b) portata oltre 35 ql	66.000	66.000
		D.P.R 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera b) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84		
		Nota: nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.		
		La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.		
		La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		
41	185 (111)	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;		
		1) autoservizi con frequenza giornaliera	317.000	317.000 (1)
		2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana	192.000	192.000 (1)
		3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana	64.000	64.000 (1)
		4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo:		
		a) autoservizi con frequenza giornaliera	229.000	229.000 (1)
		b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana	139.000	139.000 (1)
		c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana	47.000	47.000 (1)

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione	7.015	
		6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:		
		per il primo giorno di validità	12.000	
		per ogni giorno ulteriore di validità	5.000	
		(1) La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 , art. 1, 2°comma, lettera b). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.		
		Nota: Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tas- è ridotta a metà.		
		Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.		
		I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: 1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio: a) da 1 a 20 Km ....270 b) da 20,01 a 40 Km ....800 c) da 40,01 a 60 Km ....1600 d) da 60,01 a 80 Km ....2700 e) oltre 80 Km ....4000 2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio..........................500		
		La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
42	186	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1°comma, del codice della navigazione	99.000	99.000

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97. Nota: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 85.000 per Km. La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
43	187	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del Codice della navigazione .... D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97 Nota: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 85.000 per Km. La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.	66.000	66.000
44	188	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 Codice della navigazione. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, articoli 4 e 5. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.	33.000	
45	189	Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell' art. 227 del Codice della navigazione .... D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, art. 4. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.	66.000	
	197	Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale:		
		per il primo giorno di permesso	28.000	--
		per ogni giorno di ulteriore validità	18.000	--

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art. 1, lettera b) ed art. 3, lettera c). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. Nota: Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.		

TITOLO VIII

ARTI E MESTIERI

Numero d'ordine	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
47	204 (117)	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri .... D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).	31.000	--

Visto, *il Ministro delle finanze*
FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 158/1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1990) recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, è il seguente:

«Art. 4. — 1. L'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Tassa sulle concessioni regionali*). — *1*. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione"

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 158/1990 v. note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 158/1990 v. note alle premesse.

— Il D.P.R. n. 641/1972 reca: «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative».

— Il D.M. 29 novembre 1978 (Individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa di concessione comunale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1972, n. 702), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978.

Note alla tariffa:

— I DD.P.R. numeri 2, 4, 5 e 6 del 1972 concernono il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acqua minerali, cave, torbiere e artigianato, di assistenza sanitaria e ospedaliera, di trasporti e navigazione interna, di turismo e industria alberghiera.

— I DD.P.R. numeri 7, 8, 10 e 11 del 1972 concernono il trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati, di istruzione artigiana e professionale, di agricoltura, caccia e pesca nelle acque interne.

— Il D.P.R. n. 616/1977 reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

91G0266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Udito il parere del predetto Garante;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

Capo I

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 1.

Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria:

a) è titolare dell'ufficio di cui all'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) adotta i provvedimenti relativi alla composizione interna delle singole unità organizzative in cui esso si articola, stabilendo la disciplina relativa;

c) impartisce le direttive e gli ordini di servizio per il loro efficiente funzionamento;

d) cura i rapporti con gli organi costituzionali e con gli organi preposti alla regolazione del sistema delle comunicazioni sociali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con le organizzazioni della Comunità europea, inerenti ai settori della radiodiffusione e dell'editoria;

e) nell'ambito delle funzioni attribuitegli può organizzare indagini conoscitive;

f) nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano e non possa sopperire con la propria organizzazione, può stipulare convenzioni di ricerca, di elaborazione di studi e di dati con istituti universitari, con esperti di qualificata competenza e con organismi specializzati ai fini dell'approfondimento dei temi connessi alle comunicazioni di massa;

g) può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti;

h) esercita ogni altro potere previsto dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate.

Art. 2.

Organizzazione dell'Ufficio del Garante

1. L'Ufficio del Garante si articola nelle seguenti unità organizzative permanenti, oltre quelle temporanee di cui all'art. 20 eventualmente istituite:

1) segreteria del Garante;
2) segretario generale;
3) settore affari generali e del personale;
4) settore amministrazione e contabilità;
5) settore assetti delle imprese editrici e radiotelevisive;
6) settore bilanci ed ispezioni;
7) settore per la pubblicità e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto;
8) settore studi e affari giuridici procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Art. 3.

Modalità dell'assegnazione del personale all'Ufficio e della sua utilizzazione

1. Il personale addetto all'Ufficio del Garante, in via continuativa ed esclusiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è richiesto dal Garante, anche nominativamente, nei limiti del contingente fissato ed in base a requisiti di professionalità e di specializzazione, ed è messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza, previo assenso degli interessati, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione corrispondente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il Garante assegna il personale ai settori e ne indica le mansioni, tenuto conto delle qualifiche rivestite nelle amministrazioni di provenienza.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati dello Stato da utilizzare in posizione compatibile con il loro *status*.

Art. 4.

Segreteria del Garante

1. La segreteria coadiuva il Garante nello svolgimento dei compiti istituzionali; nelle relazioni esterne in generale ed in particolare in quelle con organismi, enti, associazioni di carattere pubblico e privato operanti nei settori dell'informazione; nei rapporti con l'editoria, la stampa e la radiotelevisione; nella redazione della rassegna stampa relativa ai settori rientranti nelle funzioni del Garante.

Capo II

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 5.

Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle sue direttive; esplica l'attività rivolta ad assicurare il coordinamento dell'operato di tutte le unità organizzative, ai fini di un armonico svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Provvede alle raccolte e al coordinamento dei dati e degli elementi utili per l'elaborazione, da parte del Garante, delle relazioni semestrali al Parlamento sullo stato dell'editoria, nonché di quella annuale al Parlamento sull'attuazione della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, avvalendosi anche di specifici rapporti predisposti dai vari settori in relazione alle proprie competenze.

Art. 6.

Deleghe al segretario generale

1. Il Garante può delegare al segretario generale compiti specifici di carattere istruttorio, preparatorio o preliminare, non aventi rilevanza esterna, nonché la emanazione di ordini di servizio, la firma di atti determinati e l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e di beni materiali.

2. Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini è tenuto apposito repertorio presso la segreteria particolare del Garante.

Capo III

I SETTORI

Art. 7.

Settore affari generali e del personale

1. Il settore affari generali e del personale cura la gestione dei servizi generali; in particolare: dell'archivio centrale, del centralino telefonico e del servizio fax, del servizio del centro stampa e fotoriproduzione e simili; provvede alla manutenzione dei beni mobili e immobili; cura la gestione e la manutenzione degli impianti; svolge le procedure relative alla fornitura delle dotazioni di mobili, dei mezzi strumentali, degli oggetti di cancelleria e delle pubblicazioni; provvede all'amministrazione del personale; cura gli adempimenti di legge in materia di stato giuridico e di retribuzione del personale; provvede agli adempimenti in materia di conferimenti di incarichi, movimento di personale e provvedimenti disciplinari.

Art. 8.

Settore amministrazione e contabilità

1. Il settore dell'amministrazione e della contabilità provvede alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione delle spese, nonché ai rilevamenti statistico-contabili: predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Garante; cura la predisposizione degli atti relativi alle spese; appone il visto sugli ordini di pagamento emessi dal Garante; provvede a corredare i titoli di spesa della relativa documentazione giustificativa da allegare al rendiconto che viene trasmesso alla Corte dei conti; vigila sulla gestione del fondo cassa interno e sulla regolare tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 36, nonché sulla gestione dell'economo-consegnatario vistando i registri previsti dall'art. 38.

Art. 9.

Settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive

1. Il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive:

a) cura la tenuta del registro nazionale della stampa, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e quella del registro nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) provvede alla rilevazione coordinata, mensilmente aggiornata, delle imprese e dei gruppi di imprese che, sulla base dei dati contenuti nei due registri, risultino svolgere attività relative ad entrambi, indicando per ciascuno di essi l'assetto globale;

c) riferisce mensilmente al Garante, sulla base dei dati desunti dai registri, le indicazioni relative ai soggetti che, nell'una o nell'altra attività, o in entrambe, superino i limiti di concentrazione stabiliti dalla legge.

Art. 10.

Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa

1. Presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni ed i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la tenuta del registro nazionale della stampa, nonché di quelle già attribuite dalla legge citata, e successive modificazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.

Art. 11.

Tenuta del registro nazionale della stampa

1. Nella tenuta del registro nazionale della stampa si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, in quanto attinenti alla materia oggetto del presente regolamento e non incompatibili con la legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 12.

Comunicazioni ed istanze concernenti il registro nazionale della stampa

1. Le domande di iscrizione nel registro nazionale della stampa, nonché le dichiarazioni rese dagli editori e la documentazione relativa, devono essere indirizzate all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Le domande di iscrizione devono essere redatte in carta bollata. I documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.

3. Si applicano, per quanto attiene all'iscrizione nel registro nazionale della stampa, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, relative alla presentazione dei bilanci, che devono essere redatti secondo i modelli allegati allo stesso decreto presidenziale e presentati all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 13.

Strumenti informatici e telematici

1. Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di quello delle imprese radiotelevisive, l'Ufficio del Garante può avvalersi di strumenti telematici e di informatica.

2. A tal fine, è costituito un sistema di elaborazione, trasmissione, acquisizione ed archiviazione, analogo al sistema informativo che ha funzionato per il registro nazionale della stampa presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La gestione elettronica dei dati è diretta, in particolare, a prevenire ed accertare l'insorgenza di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, nonché a controllare l'adempimento degli obblighi dei concessionari, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Il settore studi riferisce mensilmente al Garante, sulla base delle acquisizioni elettroniche, la situazione aggiornata degli assetti societari e proprietari, salvo che circostanze particolari richiedano segnalazioni in termini più brevi.

Art. 14.

Settore bilanci ed ispezioni

1. Il settore bilanci ed ispezioni, in coordinamento con il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive, provvede:

a) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove necessario, i bilanci e l'annessa documentazione delle imprese produttrici o distributrici di programmi o concessionarie di pubblicità;

b) a compiere in coordinamento con il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive l'attività istruttoria ed ispettiva connessa all'esame dei bilanci;

c) a compiere l'attività ispettiva rivolta all'accertamento di ogni violazione di legge, da parte delle imprese editrici o radiotelevisive, per cui sia prevista l'irrogazione di sanzioni da parte del Garante.

2. Ai fini dell'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante può avvalersi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Inoltre, con riferimento sia ai soggetti indicati nell'art. 9, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sia a quelli indicati nell'art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante tramite il settore può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la titolarità e la situazione patrimoniale e tributaria di imprese radiotelevisive, o editrici di quotidiani o periodici.

3. Qualora le notizie richieste non siano state fornite, ovvero siano giudicate insufficienti o inattendibili dal Garante, questi può chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione delle forze di polizia, al fine di accertare la titolarità delle imprese editoriali e di radiodiffusione e la proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario od organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 15.

Settore per la pubblicità e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto

1. Il settore per la pubblicità svolge ogni compito avente riferimento alla materia della pubblicità effettuata da soggetti pubblici e privati sia nel settore editoriale che in quello radiotelevisivo.

2. Il settore cura la vigilanza sulle rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e svolge i compiti relativi sia alla materia degli affollamenti pubblicitari sia a quella delle sponsorizzazioni. Nell'espletamento di tali compiti può anche avvalersi dell'ausilio di organismi specializzati.

3. Il settore provvede inoltre agli adempimenti, compresi quelli di segreteria, occorrenti per il funzionamento della commissione prevista nel comma 4 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 16.

Settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

1. Il settore si articola in due sezioni:

a) studi e affari giuridici;

b) procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

2. La prima sezione provvede a studi, analisi e ricerche concernenti i settori della informazione e le loro prospettive di evoluzione sia nell'ambito nazionale che in quello comunitario. Cura, attraverso un apposito centro di elaborazione dati, la raccolta e la gestione informatica dei dati concernenti la rilevanza degli assetti e delle linee di sviluppo dei soggetti operanti nell'ambito delle comunicazioni di massa. Studia l'impostazione generale dei mezzi telematici a disposizione degli uffici, cura l'acquisizione e l'elaborazione del «software» dedicato alla realizzazione delle procedure di automazione, trasferisce su memoria di massa i dati da elaborare, controlla le risultanze delle elaborazioni e cura la custodia negli archivi dei dati memorizzati.

3. Il Garante può tramite la sezione, organizzare dibattiti e incontri di studio, nonché curare la pubblicazione di atti e studi, nonché di una rivista attinente alla informazione. La sezione può proporre al Garante convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari ed organismi specializzati per l'acquisizione dei dati ed elementi occorrenti per l'approfondimento dei temi connessi al sistema comunicativo; cura il servizio di biblioteca.

4. La sezione dà pareri sull'interpretazione di norme della legislazione nazionale, nonché dei regolamenti e direttive della Comunità europea e su ogni altra questione giuridica; segue i lavori del Parlamento e del Governo, degli organi della CEE inerenti alle materie dell'informazione; segue l'elaborazione giurisprudenziale italiana e comunitaria nelle stesse materie e cura lo studio di ogni altra problematica giuridica. Provvede agli adempimenti, compresi quelli di segreteria, occorrenti per il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, nonché agli adempimenti connessi ai rapporti fra il Garante e il Consiglio stesso. Cura i compiti connessi allo svolgimento da parte del Garante dei poteri inerenti alle rettifiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. La seconda sezione:

a) cura gli adempimenti e i compiti di carattere preparatorio e istruttorio, ai fini dell'esercizio dei poteri del Garante in materia di divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa;

b) cura altresì gli adempimenti e i compiti preordinati all'esercizio, da parte del Garante, dei poteri di intervento, nei casi di violazione di ogni altra norma e divieto, previsti dalla normativa sull'informazione, compresi i poteri di irrogazione di sanzioni amministrative;

c) segue i procedimenti contenziosi che possano sorgere in riferimento ai provvedimenti del Garante concernenti i divieti di posizioni dominanti e l'irrogazione di sanzioni amministrative.

6. L'assolvimento dei compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 è svolto in coordinamento con il settore bilanci ed ispezioni quando sia necessaria l'esplicazione di un'attività ispettiva.

Art. 17.
Ordinamento degli archivi

1. Il protocollo e l'archivio sono articolati in una struttura centrale organizzata secondo le direttive del Garante, nonché in una struttura apposita per le pratiche concernenti il registro nazionale della stampa e il registro delle imprese radiotelevisive. Il segretario generale vigila sulla organizzazione delle predette strutture e assicura i necessari collegamenti con le strutture d'archivio decentrate presso i singoli settori.

2. Sono istituiti un archivio a carattere corrente presso i settori di competenza, per la conservazione degli atti inerenti i procedimenti in corso di svolgimento, correlato, di norma, ad un unico registro di protocollazione per l'entrata e l'uscita della corrispondenza, ed un archivio di deposito centrale per la custodia degli atti relativi ai procedimenti conclusi.

Art. 18.
Custodia di atti e documenti

1. Con l'osservanza dei criteri di archiviazione di cui all'art. 17, gli atti e documenti possono, se necessario, essere microfilmati o memorizzati su supporti magnetici allo scopo di assicurare più agevoli ricerche, consultazioni e trattamenti dei contenuti, nonché la loro conservazione.

2. Qualora atti e documenti vadano distrutti per qualsiasi evento, le suddette trascrizioni hanno il valore riconosciuto dalla legge.

Art. 19.
Gruppi di lavoro

1. Per lo sviluppo di problemi determinati, che richiedono l'apporto di esperti in diverse discipline, il Garante può costituire gruppi temporanei di lavoro, composti da personale dell'ufficio e, occorrendo, da consulenti.

2. Il Garante determina lo scopo e la durata del gruppo di lavoro e le sue modalità di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore è responsabile dell'efficacia e della tempestività dei lavori del gruppo e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.

Art. 20.
Unità organizzative temporanee

1. Per la realizzazione di speciali obiettivi, il Garante può costituire apposite unità organizzative temporanee, con personale dell'Ufficio, che può essere addetto alle stesse anche a tempo parziale e, occorrendo, con consulenti.

2. Il Garante determina lo scopo e la durata dell'unità organizzativa temporanea e le sue modalità di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore è responsabile dell'efficacia e della tempestività dei lavori dell'unità e ne riferisce al Garante, informandone il segetario generale.

TITOLO II

ATTIVITÀ CONOSCITIVA, ISPETTIVA ED ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE

Art. 21.
Attività di acquisizione di dati e informazioni

1. L'attività di acquisizione, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, di dati e informazioni presso organi ed istituti pubblici o presso soggetti privati costituisce attività conoscitiva degli uffici del Garante, preordinata allo svolgimento dei compiti istituzionali od all'emanazione di specifici provvedimenti.

Art. 22.
Modalità di acquisizione

1. Le richieste e gli ordini di trasmissione di dati e di esibizione di atti e documenti sono comunicati dall'Ufficio del Garante agli interessati per lettera raccomandata, telex o telegramma o su fax, unitamente al termine per l'invio delle dichiarazioni o dei documenti richiesti.

2. Ove occorra acquisire dati, notizie, informazioni da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, ovvero sia necessaria la loro collaborazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera *c)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante ne fa richiesta ai capi delle amministrazioni, delle forze di polizia e degli enti competenti.

Art. 23.

Comunicazione e notificazione
Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio

1. Gli atti e i provvedimenti dei singoli settori sono comunicati ai destinatari in essi personalmente nominati, in copia conforme all'originale, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Ove si ritenga opportuno, le comunicazioni possono avvenire mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovvero nella sede delle persone giuridiche alle persone indicate dall'art. 145 del codice di procedura civile da parte di personale appositamente incaricato. La consegna è attestata a mezzo di relazione dell'incaricato dallo stesso datata, sottoscritta e apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. Tale relazione è redatta in base all'art. 148, comma secondo, del codice di procedura civile.

3. Quando non sia possibile procedere alla comunicazione nei modi indicati nei commi 1 e 2, per irreperibilità o rifiuto del destinatario di riceverla, si provvede alla notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio, ove consentito, è autorizzato dai responsabili dei singoli settori su richiesta motivata degli interessati.

Art. 24.

Attività ispettiva

1. L'attività ispettiva è svolta da personale appositamente incaricato.

2. L'attività ispettiva ha inizio con l'incarico conferito dal Garante con atto nel quale sono fissati l'oggetto, il motivo che induce a ritenere sussistenti i presupposti di legge e di fatto che rendono opportuno l'esercizio della funzione ispettiva, nonché il termine iniziale dell'operazione.

3. L'attività ispettiva può svolgersi, con le modalità di cui al presente articolo ed all'art. 25, presso persone fisiche, enti e società destinatari di norme di legge che lo sottopongano alla potestà ispettiva.

4. Copia della lettera di incarico, nella quale sono riportati gli elementi concernenti l'oggetto e il termine di decorrenza dell'incarico, è consegnata agli interessati all'inizio dell'operazione ispettiva.

5. Il Garante può chiedere che col personale incaricato collaborino gli organi e i servizi di cui all'art. 6, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art, 25.

Verbale, relazioni e adempimenti successivi all'ispezione

1. Dell'ispezione eseguita è redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresì riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso od assistito alle operazioni stesse. Copia del verbale è rilasciata agli interessati, i quali lo sottoscrivono. Del loro eventuale rifiuto viene dato atto unitamente all'indicazione dei motivi, ove dichiarati.

2. Al termine delle operazioni è redatta una relazione nella quale sono esposti i risultati raggiunti con riguardo all'oggetto e al motivo per il quale era stata disposta l'ispezione. La relazione è sottoposta al Garante.

3. Il Garante, sulla base dell'esito degli accertamenti, formula le opportune istruzioni ai settori competenti per gli ulteriori atti del procedimento nell'ambito del quale è stata disposta l'ispezione, ovvero adotta le determinazioni del caso.

4. È istituito un repertorio ufficiale unico di tutte le ispezioni eseguite. Il settore preposto all'attività ispettiva provvede alla tenuta del repertorio e alla conservazione di tutti gli atti concernenti l'esercizio della funzione ispettiva.

Art. 26.

Istruttoria nei procedimenti

1. L'avvio di un procedimento amministrativo è comunicato con atto scritto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Nella comunicazione debbono essere indicati l'oggetto del procedimento promosso ed il settore responsabile del procedimento.

2. Nel corso dell'istruttoria il Garante, o un funzionario da lui delegato, ha facoltà di convocare i soggetti direttamente interessati, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla situazione da esaminare. Tale convocazione può aver luogo anche prima dell'avvio del procedimento ove si ravvisi l'opportunità di acquisire in via preliminare elementi conoscitivi.

3. In ogni caso i titolari o legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno facoltà di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonché di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria.

4. Il settore procedente può in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e può disporre la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

5. Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria sono tutelati dal segreto d'ufficio.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Capo I

GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI

Art. 27.

Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante si provvede mediante apertura di contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Ufficio.

2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati tratti sul fondo stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, commutabili in quietanza di entrata della stessa contabilità speciale.

3. Nei limiti del singolo stanziamento il Garante provvede mediante proprie determinazioni alla gestione delle spese.

4. I pagamenti sulla contabilità speciale sono disposti dal Garante o, per sua delega, dal segretario generale.

5. Le somme versate sulla contabilità speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio, potranno essere trattenute per effettuare i pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto fino al 31 dicembre successivo.

Capo II

CONTRATTI E SPESE VARIE

Art. 28.

Ordinazione delle spese

1. Le spese per le forniture di beni e servizi sono ordinate dal Garante.

Art. 29.

Competenza alla firma

1. I contratti devono essere firmati dal Garante.

Art. 30.

Spese per i servizi in economia

1. Per le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai vari servizi dell'economato, il Garante può autorizzare l'economo-consegnatario ed effettuare erogazioni di importo non superiore a lire cinque milioni per singola spesa, ai migliori prezzi correnti.

Art. 31.

Cauzione

1. Gli assuntori e fornitori debbono prestare, se richiesta, adeguata cauzione.

Art. 32.

Spese casuali e di rappresentanza

1. Il Garante può autorizzare, nei limiti del relativo stanziamento, l'erogazione di spese casuali e di rappresentanza legate ai fini istituzionali, le quali devono essere documentate.

Capo III

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 33.

Settore dell'amministrazione e della contabilità

1. Il settore dell'amministrazione e della contabilità:

a) provvede alla liquidazione delle spese, alla gestione del patrimonio, alla verifica della regolarità della tenuta dei registri della consistenza patrimoniale. A tal fine debbono essere ad esso comunicati tutti gli atti che comunque abbiano riflessi finanziari e patrimoniali;

b) predispone gli elementi occorrenti per la compilazione del rendiconto della gestione finanziaria;

c) vigila sul servizio di cassa;

d) predispone i provvedimenti per i versamenti nella contabilità speciale.

Capo IV

SERVIZI DI CASSA E DI ECONOMATO

Art. 34.

Servizio di cassa interno

1. Il Garante può autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere è conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile per due volte.

2. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del settore dell'amministrazione e della contabilità, può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Garante, di un fondo non superiore a lire dieci milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con tale fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, ciasuna d'importo non superiore a lire un milione.

3. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale.

4. Nessun pagamento può essere eseguito con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del settore dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 35.

Responsabilità del cassiere

1. Il cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle relative determinazioni di pagamento. Egli è altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

Art. 36.

Scritture contabili

1. Il cassiere tiene:

a) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti eseguiti nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;

b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.

2. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di vaore che non siano di pertinenza degli uffici.

Art. 37.

Situazione di cassa

1. Il cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al settore dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 38.

Manutenzione dei beni

1. L'economo-consegnatario provvede alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

2. L'economo-consegnatario tiene:

a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;

b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

Art. 39.

Elenco indicativo delle spese

1. Su fondo stanziato nell'apposito capitolo del bilancio di previsione per il funzionamento dell'Ufficio del Garante gravano le seguenti spese:

a) stipendio ed altri assegni fissi spettanti al Garante;

b) indennità di funzione di cui all'art. 41;

c) compenso per lavoro straordinario;

d) compensi ai consulenti e alle società di consulenti, nonché quelli concernenti convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti di ricerca, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati e elementi utili ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali;

e) indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero;

f) spese postali, telegrafiche e telefoniche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

g) locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi impianti;

h) acquisto e manutenzione di mobili ed arredi;

i) acquisto, riparazione e manutenzione di autoveicoli; acquisto di carburante e lubrificante;

l) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini, di fotoriproduzione e di apparati di elaborazione elettronica;

m) acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni; spese di pubblicazione delle relazioni al Parlamento, nonché di una rivista di dottrina e giurisprudenza attinente ai settori dell'informazione;

n) spese relative alla partecipazione a corsi, convegni e seminari di aggiornamento professionale;

o) spese di ufficio;

p) spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;

q) spese casuali;

r) spese di rappresentanza in base ad apposite istruzioni date dal Garante;

s) interventi assistenziali del personale;

t) ogni altra spesa necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Per le spese predette non è richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.

Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40.

Retribuzione del Garante

1. Al Garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, da liquidare a carico dell'unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dell'ufficio.

Art. 41.

Indennità di funzione

1. Al personale addetto all'ufficio ai sensi dell'articolo 3 spetta l'indennità di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058.

Art. 42.

Lavoro straordinario

1. I dipendenti sono tenuti a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro quando le esigenze di servizio lo richiedano.

2. È stabilito il limite di duecento ore all'anno per prestazioni oltre l'orario normale, da rendere con le modalità stabilite dal Garante, su proposta del segretario generale.

3. Il personale addetto allo svolgimento di particolari mansioni o assegnato a particolari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio connesse con l'espletamento delle attività di istituto, con motivata determinazione del Garante, può essere autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario oltre il predetto limite e comunque non oltre le sessanta ore mensili.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le prestazioni di lavoro straordinario derivanti dalla partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro.

Art. 43.

Consulenti dell'ufficio

1. I consulenti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, nonché fra liberi professionisti od esperti dei settori dell'informazione.

2. Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni.

3. Ai liberi professionisti, agli esperti o alle società di consulenti il compenso è corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di incarico.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Soppressione dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. È altresì soppresso con la medesima decorrenza l'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

2. I dipendenti in servizio presso il cessato Ufficio permangono ad ugual titolo, in costanza del loro assenso e salva contraria determinazione del Garante, alle dipendenze del nuovo ufficio.

3. Sono soppresse le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, 17 novembre 1988, n. 519, e 7 agosto 1990, n. 254, salvo quelle richiamate nel presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):

«6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 v. nota all'art. 1.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

«Art. 11 (*Registro nazionale della stampa*). - È istituito il Registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro nazionale della stampa gli editori di:

1) giornali quotidiani;

2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18;

3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18.

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo Registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al Registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990:

«Art. 12 *(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)*. — 1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 36.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.

6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18 e 19 della legge n. 416/1981:

«Art. 1 *(Titolarità delle imprese)*. — L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà — diretta o indiretta — di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono la proprietà o il controllo;

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci;

c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera *a)* del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i contratti di affitto o di gestione dell'azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o della società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione».

«Art. 2 *(Trasferimento di azioni)*. — Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate in borsa.

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo.

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo».

«Art. 3 *(Intestazione a società con azioni quotate in borsa)*. -- Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del settimo comma dell'art. 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più del due per cento del capitale sociale.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

«Art. 5 *(Cessazione di testata giornalistica)*. -- Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo art. 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'art. 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma».

«Art. 7 *(Bilanci delle imprese)*. — Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'art. 11, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.

Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato *A* della presente legge, nonché l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nell'anno a favore dell'impresa e delle testate da essa edite.

Le società che controllano, ai sensi del settimo comma dell'art. 1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità di cui al primo comma.

I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità.

Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire.

Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice, nonché eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa.

L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano od omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile».

«Art. 11». (Per il testo v. nelle note all'art. 9).

«Art. 12 *(Imprese concessionarie di pubblicità)*. — Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'art. 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13.

I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'art. 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'art. 1».

«Art. 18 *(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa)*. — Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'art. 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo art. 27.

Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.

Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge».

«Art. 19 *(Esclusioni dall'applicazione della normativa)*. — I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'art. 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali».

Note all'art. 11:

— Il D.P.R. n. 268/1982 reca: «Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

— Per il titolo della legge n. 223/1990 v. nota all'art. 1.

Nota all'art. 12:

— Il D.P.R. n. 73/1983 reca: «Approvazione dei modelli di bilancio in attuazione dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

Nota all'art. 13.

— Si riporta il testo delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 223, 1990:

«Art. 15 *(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari)*. — 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia;.

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera *b)*.

2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radio-televisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.

4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciàte complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.

6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.

8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.

10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive) v. note all'art. 9.

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 416/1981 (per il titolo v. note all'art. 9):

«Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici».

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990 v. note all'art. 9.

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 416/1981 v. nota all'art. 10.

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 223/1990:

«4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge n. 223/1990:

«2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

Nota all'art. 22:

— Si riporta il testo del comma 10, lettera *c)*, dell'art. 6 della legge n. 223/1990:

«10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:

(Omissis);

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'art. 12 della presente legge, i poteri previsti dall'art. 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di procedura civile:

«Art. 148 *(Relazione di notificazione).* — L'ufficiale giudiziario certifica la eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario».

— Gli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile riguardano le notificazioni.

Nota all'art. 24, comma 5:

— Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 6 della legge n. 223/1990:

«10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'art. 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'art. 12 della presente legge, i poteri previsti dall'art. 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 31;

e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati».

Nota all'art. 40:

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 223/1990:

«5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale».

Nota all'art. 41:

— Si riporta il testo del comma primo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1058/1981 (Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del Garante della attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria):

«Art. 2. — A ciascuna unità di personale collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 8 agosto 1981, n. 416, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50 per cento della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale».

Nota all'art. 43:

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 della legge n. 223/1990:

«9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti».

Note all'art. 44:

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 6 della legge n. 223/1990:

«12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

— Si riporta il testo dei commi quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'art. 8 della legge n. 416/1981:

«Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è oggetto a controllo della Corte dei conti.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti».

91G0254

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di agosto 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981 n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,50 per cento il tasso di riferimento per il mese di luglio 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di agosto 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,35 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,35 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di agosto 1991 è pari al 14,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

91A3440

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 1991.

Istituzione del Comitato consultivo per la preparazione della Conferenza nazionale per la formazione professionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge n. 845/78 concernente la disciplina quadro della formazione professionale;

Considerato le esigenze manifestate ai vari livelli per una revisione della predetta disciplina che pur nel rigoroso rispetto delle attribuzioni costituzionali e delle competenze istituzionali, consenta di cogliere le evoluzioni intervenute a livello nazionale e comunitario nella percezione del ruolo e delle finalità che la formazione professionale è chiamata ad assolvere per la realizzazione delle personalità nonché per lo sviluppo e la crescita culturale, economica e sociale del Paese;

Rilevato che siffatta evoluzione ha già formato oggetto di considerazione e di formulazione di proposte in molteplici occasioni, nel mondo della ricerca da parte degli operatori economici e sociali e di quelli della formazione professionale;

Ravvisata l'opportunità che i risultati delle riflessioni svolte e le proposte formulate debbano venire sussunte nella prospettiva di apposita Conferenza nazionale per la formazione professionale alla quale preordinare tre seminari per l'approfondimento di analisi e proposte su aspetti ritenuti particolarmente problematici;

Ritenuta l'inderogabilità di associare alla predetta iniziativa le regioni e le province autonome, nonché i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, delle parti sociali, degli enti di formazione e di ricerca;

Decreta:

Art. 1.

È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato consultivo per la preparazione della Conferenza nazionale per la formazione professionale.

Il Comitato di cui al comma precedente, presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ovvero dal Sottosegretario delegato per le attività istituzionali di formazione professionale, è così costituito:

dagli assessori responsabili della formazione professionale delle regioni e province autonome;

dal dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori;

dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

da un rappresentante, a livello di dirigente generale, rispettivamente per ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, università e ricerca scientifica, industria, commercio e artigianato, partecipazioni statali, affari istituzionali e regionali, tesoro;

da un rappresentante designato dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

da un rappresentante designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

da tre rappresentanti degli enti di formazione professionale;

da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ritenute maggiormente rappresentative a livello nazionale;

da un rappresentante della Confederazione generale dell'industria (Confindustria);

da un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura (Confagricoltura);

da un rappresentante della Confederazione italiana del commercio e del turismo (Confcommercio);

da un rappresentante della Confederazione generale dell'artigianato (Confartigianato);

da un rappresentante dell'Associazione sindacale Intersind;

da un rappresentante della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.).

Il presidente, anche su richiesta dei componenti, può chiamare a partecipare alle attività del Comitato persone esperte in particolari settori o materie ovvero rappresentanti di altri enti od organismi nazionali, internazionali o comunitari.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo è chiamato ad esprimere, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il proprio parere in ordine alla preparazione della Conferenza nazionale per la formazione professionale ed in merito ai temi che saranno trattati in quella sede e nell'ambito dei preordinati seminari.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dall'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

91A3412

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1991

Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale di Venezia» - manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Venezia» - manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1

La «Lotteria nazionale di Venezia» - manifestazione 1991, abbinata alla «Regata storica di Venezia» avrà inizio il 24 giugno 1991 e si concluderà il 1° settembre 1991.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Venezia alle ore 10 del giorno 1° settembre 1991 presso l'Università Ca' Foscari.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 1° settembre 1991 come sopra stabilito, le operazioni stesse averranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri dei nove gondolini partecipanti alla «Regata storica di Venezia».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle imbarcazioni ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai gondolini partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più gondolini per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i gondolini classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più gondolini per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini arrivati *ex-aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini in questione.

Qualora la gara cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale di Venezia» - manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 27 agosto 1991.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 1° settembre 1991.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Venezia per le ore 20 di giovedì 29 agosto 1991.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1991
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 170

91A3393

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 13 luglio 1991.

Riduzione della tassa d'ingresso al museo «Galleria Borghese», in Roma.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1985;

Visto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso gratuito al museo «Galleria Borghese», in Roma (con fonogramma n. 7462 del 18 luglio 1986), in considerazione della relativa scarsa fruibilità a causa dei lavori di ristrutturazione che interessavano gran parte delle sale espositive;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1990, con il quale è stata imposta la tassa d'ingresso di L. 8.000 all'istituto su riferito, nell'ambito della rideterminazione generale delle tasse medesime agli istituti d'antichità e d'arte dello Stato;

Vista la richiesta della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma (con nota n. 403 del 18 gennaio 1991) di ridurre la tassa al museo «Galleria Borghese» nella misura del 50%, tenuto conto dell'attuale ridotto percorso museale per effetto dei lavori tuttora in corso;

Visto il parere del comitato per la tassa d'ingresso del 21 gennaio 1991;

Decreta:

La tassa d'ingresso al museo «Galleria Borghese», in Roma, è ridotta a L. 4.000, in considerazione della limitata fruibilità delle sale espositive a causa dei lavori di restauro in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1991

p. *Il Ministro:* COVATTA

91A3394

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 giugno 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Locri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vincenzo Futia è stato eletto consigliere del comune di Locri (Reggio Calabria) nelle consultazioni del 29 maggio 1988 nella lista della D.C. e che dall'organo consiliare è stato eletto successivamente assessore in data 20 giugno 1990;

Constatato che il sig. Vincenzo Futia ha riportato numerose condanne, che in particolare, ha agito con interesse privato in atti d'ufficio, che per tale reato, del quale è stata peraltro riconosciuta la continuazione, il sig. Futia, con sentenza resa dalla Corte di cassazione in data 24 settembre 1990, è stato condannato alla reclusione per due anni, al pagamento di novecentomilalire di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;

Considerato che in conseguenza della decisione *de qua*, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 286, art. 4, si è determinata *ope legis* la decadenza dalla carica di assessore del comune di Locri del sig. Vincenzo Futia e che, nel contempo, il medesimo permane nella carica di consigliere;

Considerato che è inoltre emerso, da indagini svolte dall'ufficio dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, che il sig. Vincenzo Futia è in relazione di affinità con esponenti di vertice della cosca «Cataldo»;

Ritenuto che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Vincenzo Futia è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale;

Ritenuto che sia per la gravità dei reati per i quali il sig. Vincenzo Futia è stato condannato sia per la pericolosità dei legami con cosche di tipo mafioso, è necessario provvedere a prevenire il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica del suddetto ente, la cui funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza, in seno all'amministrazione medesima, di un soggetto che, esposto a rilevanti condizionamenti esterni, può ostacolare il conseguimento del pubblico interesse;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere comunale;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 1428/91/Gab del 12 maggio 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Futia è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Locri (Reggio Calabria).

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: SCOTTI

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vincenzo Futia è stato eletto consigliere nel comune di Locri (Reggio Calabria) nelle consultazioni del 29 maggio 1988 nella lista della D C. e successivamente dal consiglio comunale è stato eletto assessore in data 20 giugno 1990. Il predetto amministratore ha riportato numerose condanne penali in violazione degli articoli 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, 62-*bis* C.P.; degli articoli 590 e

589 C.P.V. 62-*bis* - 6 C.P.; degli articoli 31, 42 legge 17 agosto 1942, n. 1150; degli articoli 17, 28, 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, degli articoli 697 C.P., 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e art. 233 C.P.V. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110; dell'art. 116 n. 2 regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; degli articoli 1, 17 legge 28 gennaio 1977, n. 10; degli articoli 81, 324 C.P.

In particolare il sig. Futia ha reiteratamente emesso assegni a vuoto, violato leggi urbanistiche, detenuto abusivamente armi e munizioni e ha agito con interesse privato in atti d'ufficio.

Per quest'ultimo reato, del quale è stata peraltro riconosciuta la continuazione, il sig. Futia, con sentenza resa dalla Corte di cassazione in data 24 settembre 1990, è stato condannato alla reclusione per due anni, al pagamento di novecentomilalire di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Le pene così comminate sono state successivamente condonate.

In conseguenza della decisione *de qua*, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 286, art. 4, si è determinata *ope legis* la decadenza dalla carica di assessore del comune di Locri del sig. Vincenzo Futia che, nel contempo, permane nella carica di consigliere.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Vincenzo Futia è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

È inoltre emerso, da indagini svolte dall'ufficio dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, che il sig. Vincenzo Futia è in relazione di affinità con esponenti di vertice della cosca «Cataldo».

In relazione alla gravità dei reati per i quali il sig. Vincenzo Futia è stato condannato ed in considerazione dei legami con cosche di tipo mafioso, si rende necessario provvedere a prevenire il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica del suddetto ente, la cui funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza, in seno all'amministrazione medesima di un soggetto che, esposto a rilevanti condizionamenti esterni, può soltanto ostacolare il conseguimento del pubblico interesse.

Il prefetto di Reggio Calabria, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 12 maggio 1991, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Vincenzo Futia e nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 1428/91/Gab. del 12 maggio 1991, la sospensione dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Vincenzo Futia dalla carica di consigliere del comune di Locri essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Vincenzo Futia dalla carica di consigliere del comune di Locri.

Roma, 20 giugno 1991

Il direttore generale: LA COMMARE

91A3456

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 luglio 1991.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola della Maddalena.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse;

Vista la delibera della giunta municipale della città di La Maddalena in data 6 marzo 1991, n. 160;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo 4 marzo 1991, n. 250;

Vista la delibera commissariale della azienda di soggiorno e turismo di La Maddalena e di Palau n. 17 in data 13 marzo 1991;

Vista la nota della prefettura di Sassari in data 17 aprile 1991, n. 661;

Vista la nota della regione Sardegna - Assessorato del turismo, artigianato e commercio in data 11 giugno 1991, n. 5199 e n. 6476 del 24 luglio 1991;

Vista la nota del comune di Palau in data 23 luglio 1991, n. 4824;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1991 al 20 agosto 1991 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 è vietato l'afflusso da Palau a La Maddalena di autoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui all'art. 1 possono affluire nell'isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici;

b) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare di avere un recapito o un impegno di soggiorno nell'isola;

c) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

d) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) caravans e autocaravans i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo il periodo di permanenza sull'isola all'interno dei camping autorizzati e all'interno dei quali sia garantita la sistemazione;

g) autobus fino alle ore 11, fatta eccezione per quelli con a bordo comitive che abbiano prenotato il pernottamento o il posto nell'isola.

Art. 3.

Chiunque viola il divieto di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Il prefetto di Sassari è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del suddetto divieto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 30 luglio 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A3457

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 31 luglio 1991.

Nuovi criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 20/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26/1982 del luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 287 dell'ottobre 1990 che detta le norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988;

Considerato l'obiettivo di pervenire gradualmente alla libertà di mercato del settore petrolifero attraverso fasi intermedie di sorveglianza consistenti nel controllo sul livello dei prezzi praticati dagli operatori effettuato a posteriori ed in maniera da garantire la massima trasparenza del mercato e del processo di formazione dei prezzi stessi;

Vista la delibera del CIPE in data 30 luglio 1991;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Presentazione dei listini.

1) A partire dal 16 settembre 1991 sono assoggettati al regime di sorveglianza regolato dal presente provvedimento i prezzi dei gasoli e delle benzine, per forniture superiori a lt 5.000 o commercializzati attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i prezzi del GPL (miscela e butano). I prezzi degli altri prodotti (olii combustibili, propano commerciale, petrolio, gasoli e benzine per forniture non superiori a lt 5.000 e commercializzati in canali extra-rete) sono liberamente determinati dalle imprese, senza l'obbligo di deposito del listino.

2) Le imprese che commercializzano i prodotti sottoposti al regime di sorveglianza devono presentare, entro tre giorni dalla loro entrata in vigore, alla segreteria del CIP, se trattasi di raffinatori, importatori o comunque aziende a dimensione nazionale, o presso gli UPICA di competenza ed in copia conforme presso le CCIAA, se trattasi dei restanti operatori, i listini dei prezzi di vendita.

3) Nessun listino può rimanere in vigore per meno di sette giorni, salvo variazioni negli oneri fiscali che comportino un corrispondente adeguamento dei listini.

4) Nei listini dovranno essere riportati per ciascun prodotto:

a) la data di entrata in vigore;

b) il prezzo e la qualità del prodotto franco partenza (raffineria costiera e interna, deposito doganale e commerciale costiero ed interno);

c) il prezzo dei prodotti al consumo finale;

d) le condizioni di pagamento.

I prezzi al consumo per benzine e gasoli saranno espressi in L./lt e per il GPL venduto in bombole in L./kg.

I prezzi franco partenza potranno essere espressi in L./kg o in L./lt (per i prezzi espressi in L./lt appositi accordi intercategoriali dovranno definire la temperatura del prodotto assunta come riferimento).

Nelle gare pubbliche le offerte, gli sconti ed i rialzi dovranno sempre essere riferiti al prezzo dei singoli prodotti al netto degli oneri fiscali.

5) Tutti i listini, alla data di entrata in vigore, debbono essere adeguatamente pubblicizzati.

I prezzi da praticare sul punto vendita stradale o autostradale dovranno essere comunicati al gestore — con idonei strumenti e canali di informazione — e, contestualmente, al comitato tecnico di cui al successivo punto 11), almeno entro le 24 ore precedenti la loro entrata in vigore e dovranno essere esposti presso ogni punto vendita in modo visibile dalla carreggiata stradale.

6) Per i prodotti da riscaldamento e da trazione commercializzati extra-rete, per agricoltura e marina, il prezzo potrà essere articolato in funzione delle qualità specifiche, taglie di consegna (a scaglioni di lt 5.000) e particolare ubicazione territoriale del cliente finale (località sopra i 1.000 metri s.l.m., bacino lagunare di Venezia, isole — escluse Sicilia e Sardegna — e altri casi particolari).

7) Per i gasoli, le benzine ed il GPL commercializzati attraverso la rete di distribuzione carburanti stradale ed autostradale, le aziende petrolifere fornitrici dovranno indicare oltre al prezzo franco partenza, i prezzi franco punto di vendita e per gli impianti di distribuzione recanti il proprio marchio, i prezzi massimi da praticare al consumo.

Tali prezzi potranno essere articolati per qualità specifica, tipologia, servizi particolari resi all'utenza ed ubicazione territoriale degli impianti di distribuzione.

Le caratteristiche dei carburanti devono essere conformi alle corrispondenti tabelle UNI/CUNA.

8) Per il GPL venduto in bombole, le aziende fornitrici dovranno indicare il prezzo praticato al rivenditore dettagliante ed il prezzo che questi deve praticare al consumo finale franco suo magazzino.

Nell'ambito del territorio di loro competenza i comitati provinciali dei prezzi determinano il compenso massimo per consegna della bombola a domicilio, montaggio e prova di tenuta, rimozione e ritiro del vuoto, effettuato da personale qualificato.

9) Entro il 9 settembre 1991 e, successivamente, entro il 28 febbraio 1992 e 1993 tutti gli operatori tenuti al deposito dei listini devono comunicare agli uffici di cui al precedente punto 2) i quantitativi, in tonnellate metriche, dei singoli prodotti commercializzati nell'anno precedente.

10) La segreteria del CIP provvede ad inoltrare al comitato tecnico di cui al successivo punto 11), i listini depositati.

Relativamente ai prodotti immessi nella rete distribuzione carburanti, gli uffici della segreteria del CIP provvederanno a rilevare sistematicamente i prezzi medi al consumo finale risultanti dai listini depositati.

Ogni CCIAA provvederà a sua volta a redigere e tenere costantemente aggiornato un listino provinciale risultante dalla media ponderata (in base ai quantitativi annualmente commercializzati da ciascun operatore) dei singoli listini presentati.

Sistema di sorveglianza.

11) È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'Osservatorio dei prezzi energetici.

L'Osservatorio è costituito da un comitato tecnico, formato da tre esperti — di cui uno con funzioni di presidente — designati dal Ministro dell'industria e da due, rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e da una commissione consultiva composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale delle categorie interessate, da un componente del comitato tecnico, da un funzionario della segreteria del CIP e da un funzionario della Direzione generale delle fonti di energia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, entro quarantacinque giorni dal presente provvedimento alla costituzione del comitato tecnico ed entro sessanta giorni alla costituzione della commissione consultiva.

12) Il comitato tecnico ha il compito di analizzare, attraverso un insieme sistematico di informazioni, i dati dei listini e potrà richiedere alle imprese ragguagli e documentazioni inerenti la dinamica ed il livello dei prezzi praticati e/o corrisposti; provvede inoltre a mantenere un organico collegamento con gli UPICA.

Il comitato si avvale di una struttura operativa costituita con personale della segreteria del CIP e del Ministero dell'industria.

13) Il comitato tecnico vigila che i prezzi, al netto degli oneri fiscali, dei prodotti petroliferi sottoposti a sorveglianza, considerati nella loro media trimestrale, risultino coerenti nella loro dinamica con l'andamento dei prezzi internazionali (1) e, con particolare riferimento alla fase distributiva primaria e secondaria, non presentino su base annua incrementi superiori al tasso d'inflazione programmato.

---

(1) Si intendono per prezzi internazionali:

a) Platt's European Marketscan media aritmetica delle quotazioni Low-high CIF MED e CIF NWE, convertite in lire al cambio medio UIC del trimestre.

b) Platt's Crude Oil Marketwire, media aritmetica delle quotazioni Low-high convertite in lire al cambio medio UIC del trimestre.

c) Per il propano e il butano: Platt's LP Gaswire, media aritmetica delle quotazioni FOB contratti - N Sea BP e Shell e Fob Algeria (media).

Per la miscela: media aritmetica delle quotazioni del propano e del butano come sopra determinate.

Le quotazioni si intendono convertite in lire al cambio medio UIC del trimestre.

Eventuali difformità di andamento nei prezzi dei prodotti finiti sono ammissibili solo se correlate all'andamento dell'indicatore risultante dalla media aritmetica delle quotazioni internazionali dei greggi più rappresentativi dell'approvvigionamento nazionale.

Il rispetto di tali condizioni si verifica confrontando le medie trimestrali dei listini aziendali con quelle del trimestre precedente.

La dinamica dei prezzi italiani si calcola depurando gli eventuali incrementi dagli elementi di costo derivanti da variazioni tariffarie eccedenti il tasso di inflazione programmato, conseguenti a misure di legge o aliquote di prezzo destinate a Fondi indennizzo o Casse conguaglio.

I trimestri assunti a base di calcolo avranno decorrenza 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio di ogni anno.

14) Il comitato tecnico redige ogni trimestre, a partire dal gennaio 1992, una relazione per il Ministro-Presidente delegato del CIP e per la commissione consultiva di cui al punto 11), sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi in Italia e sui mercati internazionali.

Qualora l'evoluzione degli scambi, l'andamento dei prezzi, la struttura dei listini o altre circostanze, facciano presumere che la concorrenza nel settore sia impedita, ristretta o falsata, il comitato tecnico trasmette gli elementi a sua conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 12, comma 1).

15) Qualora il comitato tecnico accerti che singoli operatori non si attengono nella formulazione dei loro listini alle regole di cui al precedente punto 13), sentiti gli interessati, in carenza di fondate motivazioni chiederà agli stessi di riformulare entro ventiquattro ore i propri listini.

In caso di inadempienza il CIP potrà fissare in via amministrativa listini di singoli operatori, sulla base dei listini dagli stessi depositati nel corso del trimestre precedente, con le variazioni conseguenti agli andamenti dei prezzi internazionali di cui al punto 13), nota 1).

16) Qualora il comitato tecnico registri situazioni generali di mercato non conformi a quanto previsto dal precedente punto 13), dopo aver sentito gli operatori interessati e la commissione consultiva, proporrà al CIP, con relazione motivata, di sospendere i listini delle aziende e di chiedere al CIPE di assoggettare singoli prodotti, anche solo per singole fasi di scambio, per un periodo di tempo limitato, al regime di prezzo amministrato.

Entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione tecnica, il CIP assumerà le proprie determinazioni al riguardo.

17) La commissione consultiva ha il compito di seguire l'evoluzione complessiva del mercato e la dinamica dei diversi settori energetici con particolare riferimento al comparto petrolifero.

La commissione potrà articolare la propria attività in sottocommissioni in ragione delle diverse fonti energetiche e dei loro impieghi.

Disposizioni finali.

18) I margini dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti e dei rivenditori di bombole di GPL dovranno essere definiti annualmente, con accordi tra le associazioni di categoria dei gestori e dei rivenditori di bombole di GPL e le aziende petrolifere e loro associazioni.

Sino al 31 luglio 1992 i margini a qualsiasi titolo riconosciuti ai gestori degli impianti di distribuzione e ai rivenditori di bombole di GPL non potranno essere comunque inferiori a quelli attualmente riconosciuti, secondo gli accordi stipulati tra le associazioni di categoria dei gestori e dei rivenditori di bombole di GPL e le aziende petrolifere e loro associazioni.

19) La Cassa conguaglio GPL cessa le sue funzioni limitatamente agli interventi sui trasporti del GPL importato e cabotato; il sovrapprezzo in atto di L./kg 10 resta in vigore fino al 31 dicembre 1991 per consentire la copertura degli impegni finora maturati.

20) Ai fini di quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, il riferimento rappresentato dai prezzi medi europei nel metodo regolato dal provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, nel regime di sorveglianza definito nel presente provvedimento è dato dai prezzi internazionali come definiti al punto 13).

21) Le disposizioni di cui al provvedimento CIP n. 13 del 24 aprile 1991 sono prorogate sino al 16 settembre p.v.

22) Il regime di sorveglianza disposto dal presente provvedimento ha carattere sperimentale e rimarrà in vigore sino al 30 aprile 1993.

Il Ministro-Presidente delegato del CIP è delegato ad introdurre, nella presente normativa, tutti quei correttivi che si rendessero necessari per la sua corretta applicazione.

Tutti i precedenti provvedimenti in materia, in quanto incompatibili con il presente, sono abrogati.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

91A3476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 31 luglio 1991.

Modifica al modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici, di cui al decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 luglio 1982.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante: «Norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», la quale all'art. 4 stabilisce che i bilanci finanziari consuntivi dei partiti che hanno usufruito del contributo statale siano redatti secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica;

Visto il proprio decreto del 28 luglio 1982 con il quale è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi statali previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, modificata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659;

Decreta:

È approvata la seguente modifica al modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici, di cui al decreto del Presidente della Camera dei deputati del 28 luglio 1982:

Dopo il «n. 5» *delle uscite effettive è aggiunto il seguente* «n. 6»:

«6) Spese per documentazione ed archivio».

Conseguentemente il successivo «n. 6» *è modificato in* «n. 7».

Roma, 31 luglio 1991

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: MARRA

91A3466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 31 luglio 1991.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana svoltasi il 16 giugno 1991.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 413, recante: «Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici»;

Visti i dati trasmessi dall'assemblea regionale siciliana, concernenti i risultati della consultazione elettorale del 16 giugno 1991 per il rinnovo di quella assemblea regionale;

Vista la conforme delibera adottata in data 31 luglio 1991 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, svoltasi il 16 giugno 1991, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I predetti contributi sono erogati ai partiti politici che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente e previa istanza dei legali rappresentanti.

Roma, 31 luglio 1991

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SVOLTASI IL 16 GIUGNO 1991 (Legge 18 novembre 1981, n. 659 e Legge 8 agosto 1985, n. 413).

PARTITI POLITICI	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Democrazia cristiana	1.228.002	39	49.577.142	1.220.587.002	1.270.164.144
Unità socialista - P.S.I.	380.023	13	49.577.142	377.728.322	427.305.464
Partito democratico della sinistra	286.849	11	49.577.142	285.116.931	334.694.073
Movimento per la democrazia - La rete	211.423	5	49.577.142	210.146.373	259.723.515
Partito socialista democratico italiano	152.306	6	49.577.142	151.386.336	200.963.478
Movimento sociale italiano - Destra nazionale	138.752	5	49.577.142	137.914.179	187.491.321
Partito repubblicano italiano	104.912	3	49.577.142	104.278.514	153.855.656
Movimento di rifondazione comunista	91.826	1	49.577.142	91.271.531	140.848.673
Partito liberale italiano	79.562	2	49.577.142	79.081.584	128.658.726
Associazione italiana cultura e sport - Lista socialista	30.022	1	49.577.142	29.840.719	79.417.861
Zona Ippari - P.C.I. - P.D.S.	26.913	1	49.577.142	26.750.492	76.327.634
Lista socialista	26.580	1	49.577.142	26.419.503	75.996.645
Movimento repubblicano	18.905	1	49.577.142	18.790.847	68.367.989
P.C.I. - P.D.S. Effige Berlinguer	17.111	1	49.577.142	17.007.679	66.584.821
Totali . . .	2.793.186	90	694 079.988	2.776.320.012	3 470.400.000

91A3465

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1991, registro n. 33 Interno, foglio n. 261, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Trapani, via Orti, 5, per il prezzo di L. 125.000.000, inferiore di cinque milioni al valore indicato nella perizia di stima del competente ufficio tecnico erariale, da destinarsi a nuova sede della sezione di Trapani dell'Unione italiana ciechi.

91A3430

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta per la regolamentazione dell'indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte»

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminata la domanda intesa ad ottenere la regolamentazione dell'indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera *d)*, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Nocciola Piemonte» designa il frutto della cultivar di nocciolo «Tonda Gentile delle Langhe», coltivata nel territorio idoneo della regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione della «Nocciola Piemonte» comprende il territorio della regione Piemonte atto alla coltivazione della nocciola ed è così determinato:

Provincia di Alessandria - intero territorio dei seguenti comuni:

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cellamonte, Cereseto Monferrato, Cerreto Grue, Cerrina, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza,

Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalvenia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Provincia di Asti - intero territorio dei seguenti comuni:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti comuni:

Aisone, Alba, Albaretto della Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardé, Carrù, Catignano, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca Ciglié, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfré, Sanfront, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Viola.

Provincia di Novara - intero territorio dei seguenti comuni:

Agrate Conturbia, Ameno, Arona, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.

Provincia di Torino - intero territorio dei seguenti comuni:

Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola, Casalborgone, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgné, Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu Da Po, Moriondo Torinese, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Rivalba, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val di Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Torino, Torre Canavese, Trana, Trofarello, Vaie, Val Della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Perosa, Villastellone, Vistrorio, Volpiano.

Provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti comuni.

Alice Castello, Biella, Bioglio, Borgosesia, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cellio, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Gaglianico, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lessona, Lozzolo, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Moncrivello, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna, Roasio, Ronco Biellese, Roppolo, Sala Biellese, Sandigliano, Serravalle Sesia, Soprana, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valduggia, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione di «Nocciola Piemonte» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso generalizzato e riconducibili alla coltivazione a «cespuglio» ed, eccezionalmente, «monocaule», con una densità per ettaro variabile tra 250 e 400 piante. Le cure colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati e, in special modo per i nuovi impianti, devono essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti.

La produzione unitaria massima consentita di «Nocciola Piemonte» è fissata in 35 q/Ha di coltura specializzata; nell'ambito di questo limite la regione Piemonte, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente entro il 15 agosto in via indicativa la produzione media unitaria della «Nocciola Piemonte» e la data di inizio della raccolta, dopo aver sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati.

La eventuale conservazione della «Nocciola Piemonte», al fine di dilazionarne la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche d'idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla regione Piemonte.

I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola Piemonte» saranno inseriti in un apposito albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Copia di tale albo deve essere depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito all'attivazione del suddetto albo ed alla modulistica da adottarsi per le iscrizioni, le denunce annuali di produzione e le certificazioni conseguenti, emanerà, per un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con l'indicazione geografica, apposita normativa.

Art. 6.

La «Nocciola Piemonte» deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

forma della nocula· sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale-trilobata;

dimensioni: non molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm;

guscio: di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti;

seme: di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e talvolta ovoidale); colore più scuro del guscio; per lo più ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore ma di eccellente distaccabilità alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa tra 40% e 50%.

Art. 7.

La commercializzazione della «Nocciola Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo;

b) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto idoneo, od in scatole di cartone.

In tutti i casi i contenitori in cui avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: «Nocciola Piemonte» e «Indicazione geografica protetta», oltre agli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
annata di produzione delle nocciole contenute;
peso lordo all'origine.

Dovrà figurare inoltre la dizione «Prodotto in Italia», per le partite destinate all'esportazione.

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi, ai fini dei controlli sulla disciplina della «Nocciola Piemonte», dei consorzi volontari che abbiano ricevuto tale incarico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste stesso.

Art. 9.

È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale «Tonda Gentile delle Langhe».

Art. 10.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione, con la denominazione «Nocciola Piemonte», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma delle vigenti leggi in materia di frodi e sofisticazioni.

91A3418

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana, Puglia e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00411 del 23 luglio 1991

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Arezzo: piogge alluvionali dall'8 dicembre 1990 all'11 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano.

Firenze: piogge alluvionali del 24 novembre 1990, del 25 novembre 1990, dell'8 dicembre 1990, del 10 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Firenzuola, Montespertoli, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Lucca: piogge alluvionali del 24 novembre 1990, del 25 novembre 1990, dell'8 dicembre 1990, del 10 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Villa Basilica.

Massa Carrara: piogge alluvionali del 25 novembre 1990, nel territorio dei comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Montignoso, Podenzana, Pontremoli, Zeri.

Pisa: piogge alluvionali del 24 novembre 1990, del 25 novembre 1990, dell'8 dicembre 1990, del 10 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Calci, Cascina, Castelfranco di Sotto, Fauglia, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Volterra.

Pistoia: piogge alluvionali del 24 novembre 1990, del 25 novembre 1990, dell'8 dicembre 1990, del 10 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Abetone, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

Siena: piogge alluvionali dal 9 dicembre 1990 al 10 dicembre 1990, nel territorio dei comuni di Cetona, San Casciano dei Bagni.

Decreto ministeriale n. 91/00408 del 23 luglio 1991

REGIONE PUGLIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Foggia: grandinate del 7 agosto 1990 nel territorio dei comuni di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Decreto ministeriale n. 91/00409 del 23 luglio 1991

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Caltanissetta:

piogge alluvionali del 14 marzo 1991 nel territorio dei comuni di Butera, Caltanissetta, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi e Sommatino;

venti impetuosi del 1° aprile 1991 nel territorio dei comuni di Gela e Niscemi.

Le regioni, Toscana, Puglia e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A3432

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che sotto le specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1991:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali

Corso di laurea in economia aziendale:

bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
economia delle aziende industriali;
economia regionale;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
sociologia delle organizzazioni complesse;
sociologia industriale e del lavoro;
storia contemporanea.

Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali:

calcolo delle probabilità;
demografia;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di statistica economica;
lingua inglese;
statistica;
statistica economica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche:

scienza della politica (s);
sistemi politici comparati (s);
storia e istituzioni dei Paesi dell'America Latina (s);
storia e istituzioni del Mondo Arabo (s);
organizzazioni internazionali (s);
storia delle dottrine politiche (s);
lingua francese II (a);
lingua inglese II (a);
storia diplomatica (s);
stile diplomatico (s);
cooperazione internazionale allo sviluppo (s) «indirizzo operatore diplomatico»;
cooperazione internazionale allo sviluppo (s) «indirizzo operatore internazionale»;
lingua francese III (a) «indirizzo operatore diplomatico»;
lingua francese III (a) «indirizzo operatore internazionale»;
lingua inglese III (a) «indirizzo operatore diplomatico»;
lingua inglese III (s) indirizzo operatore internazionale»;
economia aziendale (s);
finanza d'impresa (s);
economia monetaria e bancaria (s);
istituzioni finanziarie internazionali (s),
politica internazionale (s);
metodologia e tecnica del negoziato (s) «indirizzo operatore diplomatico»;
metodologie e tecniche del negoziato (s) «indirizzo operatore internazionale»;
diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali (s);
ecologia (s);
fondamenti geografici delle relazioni internazionali (s);
storia e istituzioni dell'America settentrionale (s);
storia e istituzioni dell'Europa orientale (s);
studi strategici (a);
diritto internazionale privato (s).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1990 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

91A3451

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
teoria ed applicazione delle macchine colcolatrici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3450

Annullamento della vacanza del posto di ruolo di prima fascia di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Basilicata.

È annullato l'avviso di vacanza del posto di ruolo di prima fascia di analisi matematica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Basilicata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1991 a pag. 23.

91A3449

MINISTERO DEL TESORO

N. 143

Corso dei cambi del 24 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1304 —	1304 —	1303,600	1304 —	1304 —	1304 —	1303,590	1304 -	1304 --	1304 —
E.C.U.	1531,300	1531,300	1531 —	1531,300	1531,300	1531,300	1531,100	1531,300	1531,300	1531,300
Marco tedesco	745,150	745,150	745,250	745,150	745,150	745,150	745,160	745,150	745,150	745,150
Franco francese	219,260	219,260	219,550	219,260	219,260	219,260	219,290	219,260	219,260	219,260
Lira sterlina	2195,500	2195,500	2195 —	2195,500	2195,500	2195,500	2195,400	2195,500	2195,500	2195,500
Fiorino olandese	661,170	661,170	661,100	661,170	661,170	661,170	661,170	661,170	661,170	661,170
Franco belga	36,200	36,200	36,205	36,200	36,200	36,200	36,198	36,200	36,200	36,200
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,990	11,950	11,950	11,950	11,947	11,950	11,950	11,950
Corona danese	192,750	192,750	192,600	192,750	192,750	192,750	192,760	192,750	192,750	192,750
Lira irlandese	1993,300	1993,300	1993 —	1993,300	1993,300	1993,300	1993 --	1993,300	1993,300	
Dracma greca	6,794	6,794	6,790	6,794	6,794	6,794	6,793	6,794	6,791	
Escudo portoghese	8,699	8,699	8,700	8,699	8,699	8,699	8,700	8,699	8,699	8,790
Dollaro canadese	1130,300	1130,300	1130 —	1130,300	1130,300	1130,300	1129,850	1130,300	1130,300	1130,300
Yen giapponese	9,479	9,479	9,480	9,479	9,479	9,479	9,474	9,479	9,479	9,470
Franco svizzero	857,900	857,900	858 —	857,900	857,900	857,900	857,950	857,900	857,900	857,900
Scellino austriaco	105,882	105,882	105,900	105,882	105,882	105,882	105,886	105,882	105,882	105,880
Corona norvegese	191 —	191 —	191,100	191 —	191 —	191 —	191,020	191 -	191 -	191 --
Corona svedese	205,810	205,810	205,800	205,810	205,810	205,810	205,810	205,810	205,810	205,810
Marco finlandese	309,150	309,150	309,300	309,150	309,150	309,150	309,190	309,150	309,150	
Dollaro australiano	1008 --	1008 --	1011 --	1008 —	1008 --	1008 —	1008 —	1008 —	1008 -	1008 -

Media dei titoli del 24 luglio 1991

Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,575
» » » 21- 4-1987/94	85,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,725
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,675
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,600
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,775
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,125

Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99 -
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,175
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,450
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,925
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	100,150
» » » » 18- 4-1986/92	100,325
» » » » 19- 5-1986/92	100,725
» » » » 20- 7-1987/92	100,400
» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	100,125
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,250
» » » »	1- 9-1988/93	100,225
» » » »	18- 9-1986/93	99,725
» » » »	1-10-1988/93	100,400
» » » »	20-10-1986/93	99,425
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	99,550
» » » »	19-12-1986/93	99,575
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1988/94	99,775
» » » »	1-10-1987/94	99,100
» » » »	1-11-1989/94	99,850
» » » »	1- 1-1990/95	99,525
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	99,050
» » » »	1- 3-1990/95	99,175
» » » »	1- 4-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	98,925
» » » »	1- 7-1985/95	99,575
» » » »	1- 7-1990/95	99,250
» » » »	1- 8-1985/95	98,800
» » » »	1- 9-1985/95	98,550
» » » »	1- 9-1990/95	99,150
» » » »	1-10-1985/95	98,775
» » » »	1-10-1990/95	99,400
» » » »	1-11-1985/95	99,025
» » » »	1-11-1990/95	99,255
» » » »	1-12-1985/95	99,300
» » » »	1-12-1990/95	99,400
» » » »	1- 1-1986/96	99,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,900
» » » »	1- 2-1986/96	99,300
» » » »	1- 3-1986/96	99,625
» » » »	1- 4-1986/96	99,825
» » » »	1- 5-1986/96	99,650
» » » »	1- 6-1986/96	99,400
» » » »	1- 7-1986/96	99,350
» » » »	1- 8-1986/96	98,575
» » » »	1- 9-1986/96	98,575
» » » »	1-10-1986/96	97,725
» » » »	1-11-1986/96	97,925
» » » »	1-12-1986/96	98,100
» » » »	1- 1-1987/97	97,975
» » » »	1- 2-1987/97	97,880
» » » »	18- 2-1987/97	97,950
» » » »	1- 3-1987/97	98,250
» » » »	1- 4-1987/97	98,400
» » » »	1- 5-1987/97	98,725
» » » »	1- 6-1987/97	98,800
» » » »	1- 7-1987/97	98,550
» » » »	1- 8-1987/97	98,225
» » » »	1- 9-1987/97	98,125

Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99.625
» » »	11,50%	21-12-1991	99.725
» » »	9,25%	1- 1-1992	99.050
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,875
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	98.675
» » »	12,50%	17- 3-1992	99.775
» » »	9,15%	1- 4-1992	98.525
» » »	11,00%	1- 4-1992	99.050
» » »	12,50%	1- 4-1992	99.850
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99.900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99.900
» » »	9,15%	1- 5-1992	98.475
» » »	11,00%	1- 5-1992	98.950
» » »	12,50%	1- 5-1992	99.900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99.825
» » »	9,15%	1- 6-1992	98.325
» » »	10.50%	1- 7-1992	100.225
» » »	11,50%	1- 7-1992	99.700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99.550
» » »	12,50%	1- 9-1992	100.075
» » »	12,50%	1-10-1992	100.075
» » »	12,50%	1- 2-1993	100.275
» » »	12,50%	1- 7-1993	100.075
» » »	12,50%	1- 8-1993	99.850
» » »	12,50%	1- 9-1993	99.625
» » »	12,50%	1-10-1993	99.450
» » »	12,50%	1-11-1993	99,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,475
» » »	12,50%	17-11-1993	99.575
» » »	12,50%	1-12-1993	99.350
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99.500
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99.275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99.275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99.200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99.050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99.100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98.850
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98.950
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98.300
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98.300
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98.150

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99.350
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	99.075
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	98.450
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98.025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,725
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	100,475
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98.350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,475
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94.050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94.850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98.450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93.750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100.500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94.450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	102.050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98.550
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99.900
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101.125
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,400
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	100,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99.825
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105.450

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M24071

RETTIFICHE

AVVERTENZA — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 63, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la vacanza di posto per professore universitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, deve intendersi per la disciplina di «Storia delle codificazioni *degli Stati europei*», e non «Storia delle codificazioni *europee*» come pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*.

91A3455

FRANCESCO NIGRO *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1991

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 72.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 24.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 22.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 11.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



L. 1.200